



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 14 novembre 2011

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall' Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 novembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE BANKOWSKI (Presidente all'epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana Srl), Società RENATO CURI ANGOLANA Srl ▪ (nota N°. 1858/005pf11-12/AM/ma del 30.9.2011).

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 15.500,00 in favore del Sig. Nunzio Pagano, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, perfezionatasi il 13.4.2011, della decisione della Commissione Vertenze economiche che sanciva siffatto obbligo e, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gabriele Bankowski e la Società Renato Curi Angolana Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gabriele Bankowski, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 5 (cinque); pena base per la Società Renato Curi Angolana Srl sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 5 (cinque) al Sig. Gabriele Bankowski;*
- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società Renato Curi Angolana Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(147) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMONACO (Presidente all'epoca dei fatti della Società AC Ostuni Sport) Società AC OSTUNI SPORT ▪ (nota N°. 2237/80pf11-12/GT/dl del 17.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Angelo Santomonaco, nonché delle sanzioni di 1 (uno) punto di penalizzazione oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società AC Ostuni Sport; osserva quanto segue.

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti suindicati per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per avere omesso di eseguire il pagamento della somma di € 3.800,00 in favore del Sig. D'Arcante Salvatore, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione, perfezionatasi il 22.4.2011, della decisione della Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti che sanciva siffatto obbligo e, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Le circostanze addebitate al Sig. Santomonaco risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato effettuato il previsto pagamento, nei termini normativamente fissati. Di conseguenza va affermata la responsabilità della Società deferita.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa di riferimento, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Angelo Santomonaco.

Infligge altresì la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi all'atto della iscrizione della Società a campionati della FIGC, oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società AC Ostuni Sport.

(129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTARELLI (Presidente all'epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1998/93pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

(130) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTARELLI (Presidente all'epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1996/92pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

(131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTARELLI (Presidente all'epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1995/91pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

(132) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTARELLI (Presidente all'epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1975/90pf11-12/GR/mg del 5.10.2011).

(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente all'epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2154/1476pf10-11/AM/ma del 13.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento; letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 18 (diciotto) per il Sig. Pietro Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Martorano e, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) per l'ACR Messina Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero la "Società"); l'Avv. Vitale, per la Società, che ha concluso per il rigetto dei deferimenti proposti e pertanto per il proscioglimento della propria assistita, osserva quanto segue.

Riunione dei deferimenti

In via preliminare, su richiesta dell'Avv. Vitale e previo accordo del rappresentante della Procura federale, la Commissione procede alla riunione dei deferimenti nn. 130, 131, 132 e 146 del 2011 al presente deferimento n. 129 del 2011 per parziale connessione soggettiva ed oggettiva.

I Deferimenti

Il Vice Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con quattro separati atti: il Sig. Pietro Santarelli (all'epoca dei fatti, Presidente della Società) e la Società Messina, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Santarelli:

- della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all'esito del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Paolo Messina;
- della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all'esito del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Alessandro Michele;
- della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all'esito del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Rosario Cervillera;

- della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all'esito del contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Davide Petagine;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Bruno Martorano (all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società) e la Società Messina, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Martorano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, CGS per non aver provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione Accordi economici presso la LND in seguito alla controversia insorta tra la Società e il proprio calciatore Christian Mangiarotti;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Tutti i deferimenti sono stati promossi sul presupposto che, intervenuta delibera della Commissione Accordi economici che ha condannato la Società al pagamento di emolumenti nei confronti di cinque propri calciatori, questa non vi ha provveduto nel termine normativamente previsti (trenta giorni) dalla notificazione delle rispettive decisioni.

La difesa dell'ACR Messina Srl

La Società ha prodotto memorie con cui ha richiesto il proscioglimento. A fondamento della propria domanda, ha prodotto documentazione comprovante, a suo dire, prova dell'intervenuto adempimento e cioè del pagamento delle somme dovute ai propri tesserati.

Nel dettaglio, detta prova consisterebbe:

- per il calciatore Messina, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Alessandro, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Cervillera, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
- per il calciatore Petagine, in una ricevuta di pagamento sottoscritta dallo stesso in data 3 giugno 2011;
- per il calciatore Mangiarotti, in tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dallo stesso in data 7 novembre 2011, con cui dichiara di aver ricevuto quanto dovutogli attraverso tre pagamenti effettuati in data 14 gennaio 2011, 21 gennaio 2011, 4 febbraio 2011.

Motivazione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito.

Le prove portate a sostegno dalla Società deferita non convincono del contrario. E difatti, voler far credere che una Società di capitali, tenuta al rispetto di principi contabili, proceda al pagamento di somme, per svariate decine di migliaia di euro, dovute ai propri tesserati,

in forza di provvedimenti della Commissione Accordi economici, senza lasciarne alcuna traccia contabile e, addirittura, come nel caso del calciatore Mangiarotti, avendo necessità di farsi rilasciare una dichiarazione a distanza di dieci mesi dall'asserito avvenuto pagamento, per poterne fornire prova, lascia credere che questa documentazione, più che finalizzata a fornire prova dell'effettivo pagamento degli importi in questione, sia stata prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente procedimento. Per questa ragione, si ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.

In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale.

P.Q.M.

accoglie i deferimenti proposti e, per l'effetto, irroga al Sig. Pietro Santarelli la sanzione dell'inibizione di mesi 18 (diciotto), al Sig. Bruno Martorano la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla ACR Messina Srl la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione in corso.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.

(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUCENTI (calciatore tesserato per la Società US Siracusa Srl), ROBERTO CARDINALE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Srl) ▪ (nota N° 7577/638-639pf09-10/AM/ma del 13.4.2011).

Con atto di deferimento del 13/4/11 il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito:

- il Sig. Giorgio Lucenti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo depositato presso la Lega Pro in data 23 ottobre 2009 un contratto economico (sottoscritto il 3/9/09) atto ad ottenere un indebito vantaggio economico redatto su modulistica non conforme, la cui sottoscrizione da parte della Società Potenza Sport Club Srl è stata disconosciuta;
- il Sig. Roberto Cardinale, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo depositato presso la Lega Pro in data 23 ottobre 2009 un contratto economico (sottoscritto il 3/9/09) atto ad ottenere un indebito vantaggio economico redatto su modulistica non conforme, la cui sottoscrizione da parte della Società Potenza Sport Club Srl è stata disconosciuta.

Il deferimento prende le mosse dalle comunicazioni in data 24/11/09, inoltrate dal Presidente della Lega Pro, con cui si chiedeva di accertare eventuali violazioni delle norme federali, evidenziando che nelle fattispecie i due tesserati avevano depositato ognuno una prima volta (6/8/09) due contratti per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 e poi (23/10/09) altri due contratti, sempre per gli stessi periodi, ma per importi superiori.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Giorgio Lucenti e Roberto Cardinale, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giorgio Lucenti e Roberto Cardinale, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giorgio Lucenti, sanzione della squalifica di

giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Roberto Cardinale, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti) oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per giorni 30 (trenta) al Sig. Giorgio Lucenti;
- squalifica per giorni 20 (venti) oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) al Sig. Roberto Cardinale;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(151) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FARINA (allenatore all'epoca dei fatti della Società ASD Bojano), FRANCESCO VACCARIELLO (all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO - (nota N°. 2312/2215pf10-11/AM/ma del 19.10.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Francesco Farina, all'epoca dei fatti allenatore della Società ASD Bojano, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma primo, e 22, comma sette, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'articolo 19, comma tredici, lettera B), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte, quale allenatore della ASD Bojano per la stagione sportiva 2009-2010, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, nonché del divieto imposto ai tecnici colpiti da squalifica di svolgere qualsivoglia attività per tutta la durata della stessa, alla gara ASD Bojano-Renato Curi Angolana del 23 maggio 2010, valevole quale spareggio di serie D, in gara unica, girone F, stagione sportiva 2009-2010, in posizione irregolare perché squalificato; b) il Sig. Francesco Vaccariello, all'epoca dei fatti accompagnatore della ASD Bojano, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva come integrato dall'articolo 61, comma primo, delle NOIF per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, sottoscritto in veste di dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta di gara consegnata dalla ASD Bojano all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro ASD Bojano - Renato Curi Angolana del 23 maggio 2010 e, per l'effetto, attestato la regolarità della posizione di tutti i tesserati della ASD Bojano e la legittimazione degli stessi a poter accedere al terreno di giuoco e prendere parte all'anzidetto incontro, nonostante, invece, l'allenatore, Sig. Francesco Farina, non avesse diritto a parteciparvi

perché squalificato; c) la Società ASD Bojano a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati all'epoca dei fatti.

Nei termini consentiti il Sig. Francesco Farina ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Farina, all'epoca dei fatti allenatore ASD Bojano, 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali; b) al Sig. Francesco Vaccariello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della ASD Bojano, mesi 6 (sei) di inibizione; c) alla Società ASD Bojano, € 1.000,00 (€ mille/00).

Motivi della decisione

L'esame della documentazione versata in atti e la valutazione di quanto raccolto e prodotto dalla Procura federale consente di ritenere, senza alcuna ombra di dubbio, la fondatezza del deferimento in questione.

Il Sig. Francesco Farina, allenatore della ASD Bojano per la stagione sportiva 2009-2010, in seguito a quanto accaduto durante lo svolgimento della gara Casoli-ASD Bojano, disputata in data 2 maggio 2010, era stato colpito da un provvedimento di squalifica per tre turni effettivi; detta sanzione era stata inflitta dal Giudice Sportivo del Comitato Interregionale con C.U. n. 167 del 3 maggio 2010 per avere il Sig. Farina *"al termine della gara, ordinato ai propri calciatori di non effettuare il saluto fair-play"* e per avere successivamente tenuto *"un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei calciatori e di un dirigente della squadra avversaria, tanto che interveniva un agente delle forze dell'ordine per fermarlo"*.

Contro il provvedimento in questione il Sig. Farina aveva proposto reclamo, ma la Corte di Giustizia Federale, sezione terza L.N.D. Comitato Interregionale, non aveva ritenuto opportuno ridurre la squalifica di tre giornate.

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma tredici, lettera B), del Codice di Giustizia Sportiva (peraltro riportato per opportuna conoscenza delle Società interessate nel C.U. n. 172 del 13 maggio 2010 del Comitato Interregionale), secondo il quale gli eventuali residui di squalifiche irrogate nel corso del Campionato avrebbero dovuto essere scontate nelle gare di play-off e play-out, il Sig. Farina, essendo stato colpito da squalifica, non poteva svolgere per tutta la durata della squalifica stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare, allo stesso era preclusa la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa sul campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, secondo quanto disposto testualmente dall'articolo 22, comma settimo, del Codice di Giustizia Sportiva.

Malgrado ciò, il Sig. Francesco Farina ha preso parte, quale allenatore della ASD Bojano, all'incontro svolto con la Renato Curi Angolana Srl in data 23 maggio 2011; la responsabilità del deferito in ordine alle circostanze contestate dalla Procura federale appare pertanto dimostrata e inconfutabile.

Allo stesso modo deve ritenersi palese la responsabilità del Sig. Francesco Vaccariello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASD Bojano, il quale, firmando la distinta di gara consegnata poi dalla ASD Bojano all'arbitro prima dell'incontro che avrebbe avuto luogo con la Renato Curi Angolana Srl in data 23 maggio 2010, per effetto della sottoscrizione di cui sopra aveva di fatto attestato la regolarità della posizione di tutti i tesserati della ASD Bojano partecipanti alla gara stessa nonché la legittimazione dei

medesimi ad accedere al terreno di giuoco, nonostante invece l'allenatore, Sig. Francesco Farina, non avesse diritto a prendere parte a quell'incontro in quanto squalificato.

Le argomentazioni difensive fatte pervenire dal Sig. Francesco Farina non possono essere accolte per tutto quanto precedentemente esposto.

In ordine alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche seguendo il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Farina: 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali;
- al Sig. Francesco Vaccariello: mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società ASD Bojano: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(127) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI LEVANTACI (Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di PATRIZIO SALVIATO (Direttore Sportivo della Società AC Chioggia Sottomarina), di GIUSEPPE COMER (Dirigente della Società AC Chioggia Sottomarina), di CARMELINO MAINER (Vice Presidente della Società AC Chioggia Sottomarina), di MAURIZIO MICHIELIN (Presidente della Società Calcio Montebelluna Srl E DELLE SOCIETÀ AC CHIOGGIA SOTTOMARINA e CALCIO MONTEBELLUNA Srl - (nota N°. 1997/291pf10-11/AM/ma del 6.10.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Levantaci, nella qualità di Presidente della AC Chioggia Sottomarina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, sia per avere fatto uso della lista di trasferimento relativa al calciatore Matteo Ballarin, recante la firma non veridica del Presidente della Società Mestre, al fine di ottenere il tesseramento del detto calciatore in favore della AC Chioggia, sia per non aver verificato la regolarità della gara a cui si accingeva a partecipare con la Società Calcio Montebelluna Srl sia per aver fatto partecipare la sua squadra a una gara non autorizzata dalla F.I.G.C., con riferimento all'articolo 39, comma secondo, delle NOIF, nonché all'articolo 10, commi secondo, quarto e sesto del Codice di Giustizia Sportiva, e all'articolo 30, comma primo, del regolamento della L.N.D.; b) i Signori Patrizio Salviato (erroneamente "*Luigi*" Salviato a pagina 7 dell'atto di deferimento), Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, nella loro qualità di dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso delle loro audizioni, espresso al rappresentante della Procura Federale circostanze non veridiche in merito alla presunta sottoscrizione da parte del Presidente della Società Mestre, Sig. Berton, della lista di trasferimento del calciatore Matteo Ballarin; c) il Sig. Maurizio Michielin, nella qualità di Presidente della Calcio Montebelluna Srl per rispondere delle violazioni di cui all'articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 30, comma primo, del Regolamento della L.N.D., per avere, nella sua qualità di Presidente della Società ospitante, consentito la disputa della gara Montebelluna-Chioggia del 7 agosto 2010 in mancanza di autorizzazione da parte della F.I.G.C.; d) la Società AC Chioggia

Sottomarina per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 4, comma primo e secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente, ai propri dirigenti e ai propri tesserati; e) la Società Calcio Montebelluna Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente.

Nei termini consentiti dalle norme i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire nessuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luigi Levantici, nella qualità di Presidente della AC Chioggia Sottomarina, 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di inibizione; b) ai Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, nella loro qualità di dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, 1 (uno) anno di inibizione ciascuno; c) al Sig. Maurizio Michielin, nella qualità di Presidente della Calcio Montebelluna Srl, 6 (sei) mesi di inibizione; d) alla AC Chioggia Sottomarina la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontare all'atto dell'iscrizione ad eventuali campionati, oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); e) alla Calcio Montebelluna Srl € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

Motivi della decisione

Esaminata la documentazione versata in atti, considerate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, avuto riguardo anche del comportamento processuale dei deferiti i quali, non facendo pervenire memorie difensive, hanno sostanzialmente rinunciato a fare valere nella presente sede una rappresentazione dei fatti differente rispetto a quanto contenuto nell'atto introduttivo del presente procedimento, la Commissione disciplinare non può non ritenere fondato il deferimento.

In data 12 luglio 2010 il Sig. Gianbruno Berton, nella qualità di Presidente della AC Mestre ASD matricola federale 932129 (nata nel giugno 2010 dalla fusione tra la AC Mestre, matricola federale 915646, della quale era Presidente lo stesso Sig. Berton, e l'AC Punto Mestre), incontrava in Marghera i Signori Patrizio Salviato, Carmelino Mainer e Giuseppe Comer, dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, sottoscrivendo e consegnando loro le liste di trasferimento di tre calciatori in forza alla medesima AC. Mestre, vale a dire Marco Comer, Luca Voltolina e Jeffrey Tiozzo; nessun accordo veniva concluso in ordine al trasferimento del calciatore Matteo Ballarin.

Sulle liste di trasferimento sopra indicate non veniva apposto il nuovo timbro della Società appena nata in quanto non ancora pronto, né veniva indicata la denominazione della Società cedente, di quella cessionaria, data e luogo della sottoscrizione.

L'accordo prevedeva che, una volta sottoscritte le predette liste da parte dei tre calciatori interessati, il Sig. Patrizio Salviato avrebbe poi perfezionato con la AC Mestre ASD l'operazione, con l'apposizione del nuovo timbro da parte di quest'ultima; di contro, nonostante i vari solleciti nessuno dei tesserati della AC Chioggia Sottomarina aveva restituito alla Società cedente, né ad alcuno dei propri dirigenti le tre liste, compilate e sottoscritte dai calciatori, al fine dell'apposizione del nuovo timbro della Società.

Successivamente, il medesimo Gianbruno Berton veniva a conoscenza del fatto per cui il calciatore Matteo Ballarin, in forza alla AC Mestre ASD in data 7 agosto 2010 veniva schierato tra le fila della AC Chioggia Sottomarina nell'amichevole disputata da quest'ultima con il Montebelluna; immediatamente detta circostanza veniva denunciata

agli organi competenti dal Presidente della AC Mestre ASD.

All'esito delle indagini svolte dalla Procura federale si è accertato quanto segue.

Il Sig. Gianbruno Berton ha riconosciuto come proprie le sottoscrizioni apposte sulle liste dei tesserati Marco Comer, Luca Voltolina e Jeffrey Tiozzo, pur precisando che il timbro della Società cedente appostovi (*"AC Mestre matr. Fed. 915646"*) non corrispondeva a quello attualmente in dotazione (*"AC Mestre matr. Federale 932129"*). Verosimilmente le suddette stampigliature erano state impresse con un timbro duplicato o altrimenti scomparso e trafugato negli uffici della Società; detta circostanza appare ancor più verosimile laddove si consideri che il Sig. Patrizio Salviato, direttore sportivo della AC Chioggia Sottomarina all'epoca dei fatti, aveva rivestito analoga funzione per il calcio Mestre sino al febbraio 2010.

Il Sig. Gianbruno Berton ha di contro disconosciuto la firma apposta in calce alla lista di trasferimento n. 163870, relativa al presunto passaggio del calciatore Matteo Ballarin dalla AC Mestre ASD alla AC Chioggia Sottomarina; detta sottoscrizione appare effettivamente non autografa in quanto si ravvisa una evidente difformità tra la stessa e quelle apposte nelle altre liste di trasferimento, nel foglio di censimento nonché sul verbale di audizione reso dinanzi alla Procura federale.

Appare pertanto evidente la responsabilità del Sig. Luigi Levantici, Presidente della AC Chioggia Sottomarina, per avere utilizzato la lista di trasferimento del calciatore Matteo Ballarin recante firma non veridica del Presidente della AC Mestre ASD al fine di ottenere il tesseramento del predetto calciatore in favore della Società dallo stesso presieduta.

Da quanto sopra ne consegue ovviamente, per il principio della responsabilità oggettiva, la responsabilità della AC Chioggia Sottomarina.

Alla stessa maniera si è accertata la responsabilità, in ordine ai fatti loro ascritti, dei Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer, dirigenti della AC Chioggia Sottomarina, per le dichiarazioni rese in sede di indagini alla Procura Federale; dette dichiarazioni non corrispondono al vero ed appaiono piuttosto di comodo atteso e considerato non solo che il Sig. Gianbruno Berton ha formalmente disconosciuto la propria firma, ma soprattutto che la stessa, nella lista di trasferimento n. 163870, appare posta da persona diversa rispetto al Presidente della AC Mestre ASD.

Anche sotto tale profilo ne consegue, per il principio della responsabilità oggettiva, la responsabilità della AC Chioggia Sottomarina.

Le indagini svolte dalla Procura federale hanno anche consentito di accertare che la gara amichevole disputatasi in Montebelluna il 7 agosto 2010 tra la AC Chioggia Sottomarina e la Calcio Montebelluna Srl si è svolta senza alcuna autorizzazione da parte della F.I.G.C., così come comunicato dal Comitato Interregionale della serie D, con lettera del 7 ottobre 2010, non avendo il Presidente della Società ospitante presentato alcuna richiesta in tal senso.

Detta circostanza, pacifica e non contestata, consente di ritenere responsabili di quanto loro ascritto il Sig. Luigi Levantici, Presidente della AC Chioggia Sottomarina, il Sig. Maurizio Michielin, Presidente della Calcio Montebelluna Srl, nonché, per il profilo della responsabilità oggettiva, le Società medesime.

Da ultimo si precisa che con il C.U. n. 10 del 5 agosto 2011 il Consiglio Direttivo della LND, nella riunione del 28 luglio 2011, ha deliberato di non ammettere la AC Chioggia Sottomarina al campionato di serie D; la medesima Società, pur non essendo iscritta ad alcun campionato, non risulta comunque allo stato decaduta o revocata dalla affiliazione

ex art. 16 delle NOIF.

In merito alle sanzioni da applicarsi la Commissione disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Luigi Levantici: 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di inibizione;
- ai Signori Patrizio Salviato, Giuseppe Comer e Carmelino Mainer: 1 (uno) anno di inibizione ciascuno;
- al Sig. Maurizio Michielin: 6 (sei) mesi di inibizione;
- alla AC Chioggia Sottomarina: penalizzazione di punti 3 (tre) da scontare all'atto dell'iscrizione ad eventuali campionati, oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00);
- alla Calcio Montebelluna Srl: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).